

Solo il rumore diffuso costituisce reato

Cassazione

Si configura illecito civile se ad essere danneggiato è solo un nucleo familiare

Giulio Benedetti

Il rumore all'interno del condominio è spesso motivo di lite, tuttavia perché sia punito penalmente deve interes-

sare un numero indeterminato di persone, altrimenti si configura un illecito civile, fonte eventuale di risarcimento dei danni ex articolo 844 del Codice civile. Lo ha ribadito la Cassazione solo pochi giorni fa (sentenza 2071/2024).

All'origine della vicenda la condanna da parte del Tribunale, per il reato dell'articolo 659 del Codice penale, di due condòmini, rei di aver diffuso reiterate emissioni rumorose mattutine che eccedevano il limite della normale tollerabilità. Avverso la sentenza ricorrevano i condannati af-

fermando che i rumori (continuo ticchettio delle scarpe e spostamento di mobili) non erano diffusi, non essendosi lamentati altri condòmini e neppure l'amministratore.

La Suprema corte accoglieva il ricorso e annullava la sentenza. Il bene giuridico tutelato dall'articolo 659 del Codice penale è il riposo delle persone che il legislatore intende difendere da indiscriminate attività di disturbo, a condizione che il disagio non riguardi una persona sola, bensì un numero indeterminato di persone, il quale consente di individuare un pregiudi-

zio all'ordine pubblico, consistente nella tutela della pubblica quiete. Quest'ultima, all'interno di un condominio, deve riguardare non soltanto gli abitanti vicini alla fonte di rumore, ma anche una più consistente parte degli occupanti dello stesso edificio; altrimenti la condotta rumorosa integra un illecito civile foriero di un eventuale risarcimento del danno, ma non una condotta rilevante ex articolo 659 del Codice penale (Cassazione sentenza 45616/2013; 47298/2011; 18517/2010; 1406/1997).